

# Condizioni generali per l'assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

## Disposizioni di base (DB-CGAR 2006)

Edizione 06.2006

Per ottenere una maggiore leggibilità nel seguente testo, le denominazioni personali vengono usate solo al maschile, quelle relative femminili sono tuttavia sempre sottintese.

Sono equiparati allo stipulante: L'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato.

## Durata dell'assicurazione

### **Art. 1** **Durata del contratto**

Il contratto entra in vigore alla data indicata nella polizza e copre i danni causati durante la durata del contratto. Se è stato concluso per un anno o per un periodo più lungo, esso si rinnova di anno in anno se non viene disdetto, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta è considerata valida se perviene all'assicuratore o allo stipulante al più tardi il giorno precedente l'inizio del suddetto periodo di tre mesi.

### **Art. 2** **Disdetta in caso di sinistro**

Se l'assicuratore, in un caso di sinistro, deve fornire una prestazione, il contratto può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti, ma al più tardi all'atto del pagamento dell'indennizzo.

Se il contratto è disdetto, la responsabilità dell'assicuratore si estingue dopo 14 giorni dal momento della ricezione dell'avviso di disdetta dalla controparte. Il premio per il periodo assicurativo in corso resta all'assicuratore, se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che ha seguito la conclusione dello stesso.

## Limiti della copertura

### **Art. 3** **Somma assicurata**

La somma assicurata costituisce, per ogni evento dannoso, il limite massimo del risarcimento ivi comprese le spese. La stessa può essere aumentata mediante convenzione prima dell'inizio del rischio e mediante sovrappremio. Allorquando diversi danneggiati sono colpiti dal medesimo evento, il totale delle indennità versate dall'assicuratore è limitato alla somma assicurata. Nei limiti della copertura accordata i danni sono rimborsati integralmente fino a concorrenza della somma assicurata (assicurazione al «primo rischio»).

## Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

### **Art. 4** **Obbligo d'avviso alla conclusione del contratto**

Lo stipulante deve comunicare spontaneamente all'assicuratore tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio. L'obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circostanze siano già note all'assicuratore o al suo rappresentante. Quando viene stipulata un'assicurazione per conto di terzi o da un rappresentante dello stipulante, devono essere comunicate all'assicuratore anche le circostanze che sono o che dovrebbero essere note all'assicurato o al suo rappresentante. Ogni forma di reticenza o di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta rende il contratto nullo.

### **Art. 5** **Aggravamento del rischio**

Qualora lo stipulante causi un sostanziale aggravamento del rischio, l'assicuratore non sarà per il futuro più vincolato al contratto. Se l'aggravamento del rischio si verifica indipendentemente dalla volontà dello stipulante, quest'ultimo deve darne comunicazione all'assicuratore non appena ne viene a conoscenza. In caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi dell'aggravamento del rischio.

## Calcolo, pagamento e rimborso del premio

### **Art. 6** **Modo di applicazione**

Lo stipulante è tenuto a fornire all'assicuratore i dati necessari per il calcolo dei premi. Egli deve inoltre rimediare ad eventuali errori o omissioni non appena ne viene a conoscenza.

L'assicuratore ha il diritto di controllare tutti i documenti dello stipulante concernenti gli ordini assicurati. Esso si impegna ad osservare la massima discrezione.

### **Art. 7** **Violazione intenzionale dell'obbligo di notifica**

Se lo stipulante, intenzionalmente, non ha fornito in tempo le indicazioni necessarie per il calcolo del premio o ne ha fornite di non conformi a verità, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore è sospeso dal momento in cui è stato violato l'obbligo di notifica. Inoltre l'assicuratore può annullare il contratto senza preavviso, mantenendo

il diritto al premio fino all'estinzione della polizza.

#### **Art. 8 Pagamento del premio**

Il premio viene a scadenza con l'emissione della fattura. Se il premio venuto a scadenza non è stato pagato, lo stipulante viene diffidato per iscritto – sotto comminatoria delle conseguenze della mora – ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se questa diffida rimane senza effetto, l'assicuratore può:

- a) far valere i suoi diritti per via legale, nonché
- b) oppure rifiutare la copertura assicurativa dei trasporti successivi, fino al pagamento del premio scaduto.
- c) oppure disdire senza preavviso la polizza.

#### **Art. 9 Compensazione dei premi con i sinistri**

L'assicuratore può compensare i premi scaduti con gli indennizzi dovuti.

#### **Art. 10 Rimborso del premio**

In caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo di assicurazione fino all'estinzione del contratto. Restano riservate le disposizioni secondo l'art. 2.

### Obblighi in caso di sinistro

#### **Art. 11 Avviso di sinistro, valutazione delle circostanze del danno e misure di salvataggio**

Lo stipulante deve notificare immediatamente all'assicuratore ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza e ogni pretesa di risarcimento formulata nei suoi confronti. Egli deve inoltre adeguarsi alle istruzioni dell'assicuratore, nonché fornirle il suo aiuto nell'accertamento delle circostanze del sinistro e nel respingere le pretese ingiustificate.

In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvare le merci, nonché per limitare il danno. L'assicuratore può anche intervenire direttamente.

In caso di incidente della circolazione o di furto, si deve avvisare immediatamente la polizia ed esigere un processo verbale. Senza il consenso dell'assicuratore lo stipulante non è autorizzato – a riconoscere, neppure parzialmente, pretese di risarcimento, – né ad effettuare a chi formula dette pretese pagamenti impegnativi per l'assicuratore, – né ad accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

#### **Art. 12 Salvaguardia del diritto di rivalsa**

Deve essere salvaguardato il diritto di rivalsa nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili del danno.

#### **Art. 13 Violazione degli obblighi**

In caso di violazione di uno degli obblighi suddetti, l'assicuratore è liberato da ogni obbligo di prestazione.

### Richiesta di indennizzo e determinazione della responsabilità

#### **Art. 14 Richiesta di indennizzo**

Chi inoltra una domanda di indennizzo deve dimostrare di aver subito un danno per il quale l'assicuratore deve probabilmente rispondere. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al conteggio del danno tutti i documenti necessari (fatture, lettere di vettura, rapporti di polizia, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti, ecc.).

Le merci danneggiate non possono essere messe a disposizione dell'assicuratore.

#### **Art. 15 Determinazione della responsabilità**

In caso di dubbio sulla responsabilità dello stipulante, l'assicuratore può esigere a sue spese che la controversia tra lo stipulante e la persona che ha avanzato delle pretese venga risolta per via giudiziaria.

Le misure richieste dall'assicuratore per constatare, limitare o prevenire un danno, nonché per salvaguardare o esercitare i diritti di rivalsa, non implicano il riconoscimento del danno.

### Questioni giuridiche

#### **Art. 16 Obbligo di pagamento**

Il diritto all'indennizzo matura 4 settimane dall'invio di tutti i documenti che consentono all'assicuratore di verificare la legittimità delle pretese ad egli avanzate.

#### **Art. 17 Esercizio del diritto di rivalsa**

Lo stipulante deve cedere all'assicuratore tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Detta cessione diventa efficace non appena l'assicuratore ha adempiuto al suo obbligo di prestazione. Se l'assicuratore lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione. L'assicuratore può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa a nome proprio. L'assicuratore sostiene le spese. Egli è autorizzato a designare e ad istruire il legale dello stipulante.

#### **Art. 18 Prescrizione**

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

#### **Art. 19 Diritto applicabile e foro competente**

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è Zurigo, se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

**Art. 20****Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)**

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 non sono applicabili: Art. 2, 3, 3a, 6, 14 (capoversi 2-4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 64 (capoversi 1-4), 72 (capoverso 3). Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi deroghino.

**Art. 21****Comunicazioni all'assicuratore**

Tutte le comunicazioni destinate all'assicuratore vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.

